Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 31 ottobre 1938 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1653.
Proroga della durata del Concorso nazionale di frutticoltura. Pag. 4522

REGIO DECRETO-LEGGE 21 settembre 1938-XVI, n. 1654.
Finanziamento delle distillerie e degli altri impianti assunti dai Consorzi per la viticoltura o dalla loro Federazione. Pag. 4522

REGIO DECRETO 7 settembre 1938-XVI, n. 1655.
Modificazioni al R. decreto 10 marzo 1938-XVI, n. 1054, contenente disposizioni per la liquidazione delle indennità e delle rendite per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali del personale di ruolo ed avventizio delle Ferrovie dello Stato e per la risoluzione delle controversie relative . . . Pag. 4524

REGIO DECRETO 4 ottobre 1938-XVI, n. 1656.
Autorizzazione per l'assunzione di visitatrici doganali. Pag. 4525

REGIO DECRETO 16 giugno 1938-XVI.
Autorizzazione al Governatorato di Roma ad espropriare alcune aree della zona compresa tra via delle Sette Chiese, la ferrovia Roma-Lido e il limite di piano regolatore . . . Pag. 4525

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 10 settembre 1938-XVI
Esenzione dal dazio doganale per un determinato quantitativo di calciocianamide . . . . Pag. 4526

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 24 ottobre 1938-XVI.
Assoggettamento del « Credito bancario E. Damiani & C. », con sede in Pagani (Salerno), all'amministrazione straordinaria. Pag. 4526

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1938-XVI.
Approvazione del piano di riparto attivo della gestione di liquidazione del Sindacato infortuni cisalpino adriatico in Venezia. Pag. 4526

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 ottobre 1938-XVI.
Approvazione della donazione di uno stabile occorrente per le organizzazioni giovanili (G.I.L.) di Laveno Mombello Pag. 4527

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 ottobre 1938-XVI.
Approvazione della donazione di un'area della sovrastante casa da adibirsi a sede della G.I.L di Rocca S. Casciano. Pag. 4527

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 ottobre 1938-XVI.
Approvazione dell'acquisto di un'area occorrente per la costruzione della Casa G.I.L. di Merano . . . . . . Pag. 4528

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dei lavori pubblici:

Regio decreto-legge 27 agosto 1938-XVI, n. 1586, recante autorizzazione della spesa di L. 10.000.000 per le località colpite dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV . . . . Pag. 4528

Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1626, con il quale sono stati prorogati fino al 30 giugno 1939-XVII, il termine fissato per il piano di risanamento della zona Dantesca in Ravenna e le relative agevolazioni tributarie . . . . Pag. 4528

R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1623, recante modificazioni alle leggi sui piani regolatori di Milano e di Como. Pag. 4528

Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1596, col quale si autorizza la ulteriore spesa di L. 6.000.000 per la costruzione dell'edificio da destinare a sede della scuola allievi ufficiali della Regia guardia di finanza in Roma . . . . Pag. 4528

Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1595, che autorizza la spesa di L. 22.500.000 per la sistemazione edilizia della Regia università di Firenze . . . . Pag. 4528

Ministero della guerra: R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1621, concernente l'integrazione delle disposizioni della legge 9 aprile 1855, n. 730, relativa agli atti di procura, di consenso e di autorizzazione, che possano occorrere ai militari o ad altro personale impiegato, addetto o al seguito dell'esercito in guerra . . . . Pag. 4528

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1561, che istituisce un Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai servizi delle Imposte di fabbricazione. Pag. 4528

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Ratifica ed entrata in vigore della Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di polizze di carico (connaissement). Pag. 4528

Ministero delle corporazioni: Annullamento di marchio di fabbrica . . . . Pag. 4528

Ministero delle finanze:

Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 4529
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 4531
Errata-corrige . . . . Pag. 4531

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Nomina del commissario straordinario del « Credito bancario E. Damiani & C. », con sede in Pagani (Salerno) . Pag. 4531

Autorizzazione alla Banca del Friuli, con sede in Udine, a sostituirsi alla Banca commerciale italiana, con sede in Milano, nell'esercizio della filiale di Monfalcone (Trieste) . . Pag. 4531

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Lucca a sostituirsi con una propria dipendenza alla Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, nell'esercizio della filiale di Spianate, frazione del comune di Altopascio (Lucca) . . Pag. 4531

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, a sostituirsi alla Cassa di riparmio di Lucca nell'esercizio della filiale di Borgo a Buggiano, frazione del comune di Buggiano (Pistoia) . . . . Pag. 4532

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Vercelli a sostituirsi alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, nell'esercizio della filiale di Borgovercelli (Vercelli). Pag. 4532

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di Spezzano della Sila, in liquidazione, con sede nel comune di Spezzano della Sila (Cosenza) . . . . Pag. 4532

Autorizzazione alla Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, a sostituirsi al Banco di Roma nell'esercizio della filiale di Bobbio (Piacenza). . . . . Pag. 4532

Autorizzazione alla Banca pcpolare cooperativa anonima di Novara a sostituirsi al Banco di Roma nell'esercizio della filiale di Pallanza (Novara) . . . . Pag. 4532

Autorizzazione alla Banca nazionale dell'agricoltura, con sede in Roma, a sostituirsi al Credito Italiano, con sede in Genova, nell'esercizio della filiale di Cesena (Forlì) . . . . Pag. 4533

Autorizzazione al Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, con sede in Chiavari (Genova) a sostituirsi al Credito Italiano, con sede in Genova, nell'esercizio della filiale di Camogli (Genova) . . . . Pag. 4533

Autorizzazione all'Istituto di S. Paolo di Torino a sostituirsi al Banco di Roma nell'esercizio delle filiali di Ceva e Carrù in provincia di Cuneo . . . . Pag. 4533

Autorizzazione alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, con sede in Ancona, a sostituirsi con una propria dipendenza al Banco di Roma nell'esercizio della filiale di Pratola Peligna (Aquila). Pag. 4533

CONCORSI

Ministero dell'interno:

Costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1937. Pag. 4534

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di capo della sezione medica del Laboratorio di vigilanza igienica del Governatorato di Roma . . . . Pag. 4536

Costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di direttore di macello nei comuni di Caltanissetta, Fermo e Rovigo . . . . Pag. 4536

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 249 DEL 31 OTTOBRE 1938-XVII:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino mensile di statistica agraria e forestale - Ottobre 1938-XVII (Fascicolo 10).

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1653.
Proroga della durata del Concorso nazionale di frutticoltura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1103, convertito in legge con la legge 8 aprile 1935-XIII, n. 901, recante disposizioni per il Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria e il Concorso nazionale di frutticoltura;

Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2229, convertito in legge con la legge 11 aprile 1938-XVI, n. 553, contenente provvedimenti per l'incremento della produzione cerealicola;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare la durata del Concorso nazionale di frutticoltura;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste, per le finanze, per gli affari esteri e per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La durata del Concorso nazionale di frutticoltura, di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1103, convertito in legge con la legge 8 aprile 1935-XIII, n. 901, è prorogata di un anno, in modo da comprendere, oltre le annate agrarie 1934-35, 1935-36, 1936-37 e 1937-38, anche l'annata agraria 1938-39.

Art. 2.

In dipendenza del disposto del precedente articolo lo stanziamento del capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1938-39 è ridotto della somma di L. 1.000.000, che verrà iscritta nello stato di previsione medesimo per l'esercizio finanziario 1939-40.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 143. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 settembre 1938-XVI, n. 1654.
Finanziamento delle distillerie e degli altri impianti assunti dai Consorzi per la viticoltura o dalla loro Federazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste la legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e le integrazioni e le modificazioni alla detta legge, contenute nel R. decreto-legge 23 giugno 1932-X, n. 913, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1871, nella legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1933, e nel R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1937-XV, n. 428;

Visti il R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700, che approva il regolamento per l'esecuzione della suddetta legge e il R. decreto 2 dicembre 1937-XVI, n. 2504, che modifica il regolamento stesso;

Visto il R. decreto-legge 2 settembre 1932-X, n. 1225, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1701, contenente provvedimenti per la difesa economica della viticoltura;

Vista la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, contenente provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola;

Vista la legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, relativa alla unificazione degli enti economici provinciali nel campo dell'agricoltura;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, contenente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al coordinamento delle disposizioni di legge per i finanziamenti per l'impianto e l'esercizio delle distillerie istituite dalla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura e per gli enopoli e i magazzini di raccolta e confezionamento delle uve da tavola istituiti dai Consorzi per la viticoltura, nonchè di estendere le disposizioni stesse nei riguardi di analoghi stabilimenti istituiti dai Consorzi per il miglioramento e l'incremento delle coltivazioni, di cui alla legge 18 giugno 1931-IX, n. 987;

Sentito il parere dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Federazione nazionale dei Consorzi per la viticoltura, quando ricorra all'accensione di mutui passivi a lunga scadenza, per provvedere, ai sensi ed agli effetti del secondo comma dell'articolo 24 della legge 10 giugno 1937-XV, numero 1266, ed agli effetti dell'art. 3 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, alla costruzione o all'acquisto dei fabbricati per l'impianto delle distillerie e per l'attrezzatura tecnica di esse, nonchè per gli ampliamenti e gli adattamenti che sia necessario apportare ai fabbricati e agli impianti acquistati, potrà garantire tali mutui mediante costituzione di ipoteca, a favore dell'istituto mutuante, sull'area dello stabilimento per il quale viene richiesto il mutuo e sullo stabilimento stesso.

L'istituto mutuante può anche richiedere che la Federazione assuma l'impegno di non alienare o rimuovere i macchinari installati nello stabilimento senza darne preventivo avviso all'istituto stesso.

La garanzia di cui al comma precedente potrà essere sostituita od integrata con la cessione di una quota parte dei contributi che perverranno alla Federazione in applicazione del secondo comma dell'art. 30 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266.

La durata del mutuo e la quota del contributo da cedere all'istituto mutuante in pagamento dell'annualità di ammortamento del mutuo stesso saranno approvati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, il quale ha, nei riguardi dei ricevitori provinciali delle imposte dirette, gli stessi effetti delle delegazioni sui ruoli di contribuzione dei Consorzi per la viticoltura, per la quota spettante alla Federazione in applicazione del secondo comma dell'art. 30 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266.

Art. 2.

Per l'esercizio delle distillerie federali, la Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura potrà far ricorso al credito, sia per quanto riguarda le spese di gestione che per quanto concerne il pagamento delle materie da distillare.

Le modalità delle relative operazioni, concordate con l'istituto di credito, dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero delle finanze.

Gli eventuali avanzi netti di gestione di tali distillerie saranno accantonati per costituire un fondo di garanzia per le operazioni di credito relative alle spese di esercizio e all'acquisto delle materie da distillare.

Art. 3.

Il contributo di cui al terzo comma dell'art. 24 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, sarà corrisposto alla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura anche per due distillerie da costruire, entro l'anno 1938, rispettivamente in comune di Bolzano e in comune di Marino (frazione di Ciampino).

Art. 4.

Nei casi in cui i consorzi per la viticoltura debbano ricorrere all'accensione di mutui passivi a lunga scadenza per la provvista dei fondi per la costruzione o l'acquisto dei fabbricati occorrenti per gli impianti di enopoli o di magazzini di raccolta e confezionamento delle uve da tavola e per l'attrezzatura tecnica di essi, nonchè per gli ampliamenti e gli adattamenti che sia necessario apportare ai fabbricati e agli impianti all'uopo acquistati, tali mutui potranno essere garantiti mediante costituzione di ipoteche, a favore dell'istituto mutuante, sull'area dello stabilimento per il quale viene richiesto il mutuo e sullo sabilimento stesso.

L'istituto mutuante può anche richiedere che il consorzio mutuatario assuma l'impegno di non alienare o rimuovere i macchinari installati nello stabilimento senza darne preventivo avviso all'istituto stesso.

La garanzia di cui al comma precedente potrà essere sostituita od integrata mediante delegazioni sui ruoli di contribuzione consorziali, emesse sui ricevitori provinciali delle imposte dirette, che hanno in carico i ruoli medesimi.

Qualora lo stabilimento sorga su area ceduta in uso al Consorzio mutuatario da un ente pubblico, la durata dell'ammortamento del mutuo non potrà essere superiore a quella della cessione dell'uso dell'area.

Art. 5.

Quando un Consorzio per la viticoltura, per insufficienza del gettito dei ruoli di contribuzione, non sia in grado di offrire, all'istituto mutuante, l'intera garanzia prevista dal secondo comma del precedente art. 4, ai fini della concessione del mutuo per l'impianto di un enopolio o di un magazzino di raccolta o confezionamento delle uve da tavola, potrà intervenire la Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura, per integrare la garanzia del mutuo stesso.

Tale garanzia della Federazione, per la concessione della quale dovrà essere ottenuta la preventiva autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero delle finanze, sarà fornita, di regola, mediante cessione, con le modalità di cui al precedente art. 1, di una quota parte dei contributi che perverranno alla Federazione

stessa in applicazione dell'art. 22 del R. decreto 2 dicembre 1937-XVI, n. 2504, e del secondo comma dell'art. 30 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266.

Art. 6.

Previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i consorzi per la viticoltura potranno procedere, negli enopoli da essi istituiti, a studi e prove di vinificazione ai fini del miglioramento della tecnica enologica.

Per l'esecuzione di tali prove dovranno impiegare materie prime acquistate, mentre l'impiego di quelle conferite è subordinato all'assenso del conferente.

Art. 7.

Per l'espletamento dei compiti ad essi affidati dalla legge, la Federazione e i consorzi per la viticoltura potranno, indipendentemente dalle operazioni di credito per l'impianto e l'esercizio delle distillerie federali e degli enopoli e magazzini consorziali di raccolta e confezionamento delle uve da tavola, effettuare operazioni passive di credito sia a lunga che a breve scadenza.

Le modalità di tali operazioni e le relative garanzie, da concordarsi tra l'istituto di credito e la Federazione o il consorzio interessato, sono soggetti alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero delle finanze.

La disposizione del comma precedente si applica anche nei riguardi delle operazioni passive di credito, sia a lunga che a breve scadenza, che l'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose abbia necessità di effettuare per la provvista dei fondi occorrenti per l'assolvimento dei compiti demandatigli dalla legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266.

Art. 8.

Qualora la Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura, nell'esercizio delle funzioni di Consorzio per la viticoltura di Zara, ad essa demandate dall'art. 29 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, ricorra all'accensione di mutui passivi a lunga scadenza per l'impianto di enopoli e di magazzini di raccolta e confezionamento delle uve da tavola nel territorio di detta provincia, i mutui medesimi saranno garantiti mediante costituzione di ipoteca, a favore dell'Istituto mutuante, sull'area dello stabilimento per il quale viene richiesto il mutuo e sullo stabilimento stesso. L'Istituto mutuante può anche richiedere che la Federazione assuma l'impegno di non alienare o rimuovere i macchinari installati nello stabilimento senza darne preventivo avviso all'Istituto stesso.

La garanzia di cui al comma precedente, potrà essere sostituita od integrata mediante cessione, con le modalità di cui al precedente art. 1, di una quota parte dei contributi che perverranno alla Federazione in applicazione dell'art. 22 del R. decreto 2 dicembre 1937-XVI, n. 2504, e del secondo comma dell'art. 30 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266.

Agli effetti delle operazioni di credito di esercizio, nonchè a tutti gli altri effetti, gli enopoli e i magazzini di raccolta e confezionamento delle uve da tavola istituiti dalla Federazione nel territorio della provincia di Zara sono disciplinati dalle norme che disciplinano gli enopoli e i magazzini di raccolta e confezionamento delle uve da tavola istituiti dai Consorzi per la viticoltura.

Art. 9.

Le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente decreto si applicano nei riguardi degli altri consorzi di miglioramento e di incremento delle coltivazioni, costituiti ai sensi della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, e delle rispettive Federazioni, per la costruzione, l'acquisto e l'esercizio di stabilimenti per la conservazione, la selezione e la trasformazione dei prodotti e sottoprodotti delle coltivazioni alle quali rispettivamente si riferiscono.

Art. 10.

Avvenuto l'assorbimento, previsto dall'art. 8 della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, dei Consorzi creati a norma della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, e successive modificazioni e integrazioni, nei Consorzi provinciali fra i produttori della agricoltura, le disposizioni del presente decreto avranno applicazione nei riguardi delle sezioni dei nuovi Consorzi esercitanti il ramo di attività dei consorzi assorbiti, e dei settori della Federazione nazionale corrispondenti ai vari rami di attività esercitati dalle sezioni dei Consorzi provinciali.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 144. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 settembre 1938-XVI, n. 1655.

Modificazioni al R. decreto 10 marzo 1938-XVI, n. 1054, contenente disposizioni per la liquidazione delle indennità e delle rendite per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali del personale di ruolo ed avventizio delle Ferrovie dello Stato e per la risoluzione delle controversie relative.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 29 gennaio 1934, n. 333, concernente delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro nelle industrie;

Veduti il R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, per la assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e le norme integrative approvate con R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276;

Veduto il relativo regolamento d'esecuzione approvato con R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 200;

Veduto il R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, sulle pensioni del personale ferroviario;

Veduto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Veduto il R. decreto 10 marzo 1938-XVI, n. 1054, riguardante la liquidazione delle indennità e delle rendite per infortuni sul lavoro e per le malattie professionai del personale ferroviario;
Veduto l'art. 48, n. 2, del surricordato R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765;
Sentito il Comitato consultivo per le assicurazioni sociali e private;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consigio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto 10 marzo 1938-XVI, n. 1054, contenente disposizioni per la liquidazione delle indennità e delle rendite per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali del personale di ruolo ed avventizio delle Ferrovie dello Stato e per la risoluzione delle controversie relative è abrogato e sostituito dal seguente:
« L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvede di ufficio alla liquidazione amministrativa delle indennità e delle rendite stabilite dal R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, non appena ultimati i necessari accertamenti medicolegali e, in ogni caso, non oltre 180 giorni da quello della emissione del certificato medico constatante l'esito definitivo della lesione o la causa della morte.
« Nel caso però che gli interessati non abbiano presentato prima della emissione del certificato medico di cui sopra tutti gli atti ed i documenti comprovanti il loro diritto e necessari alla liquidazione, il suddetto termine di 180 giorni decorrerà dalla presentazione o completamento dei detti atti e documenti ».

Art. 2.

Le disposizioni del R. decreto 10 marzo 1938-XVI, n. 1054, e quelle del presente decreto sono applicabili agli infortuni verificatisi dal 1° aprile 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 142. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1938-XVI, n. 1656.
Autorizzazione per l'assunzione di visitatrici doganali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108;
Riconosciuta l'assoluta necessità e l'urgenza di adeguare la dotazione delle visitatrici doganali alle accresciute esigenze di servizio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad assumere in aumento al personale non di ruolo previsto per i servizi della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, dalle vigenti disposizioni, non oltre 28 visitatrici doganali con le modalità ed il trattamento economico stabiliti dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, per il personale non di ruolo della IV categoria.
L'autorizzazione ha effetto dal 1° gennaio 1938-XVI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 137. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1938-XVI.
Autorizzazione al Governatorato di Roma ad espropriare alcune aree della zona compresa tra via delle Sette Chiese, la ferrovia Roma-Lido e il limite di piano regolatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le vigenti norme di legge;
Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355;
Vista la domanda di S. E. il Governatore con la quale in base al citato disposto chiede di essere autorizzato ad espropriare alcuni suoli compresi tra la via delle Sette Chiese, la ferrovia Roma-Lido e il limite del piano regolatore;
Considerato che il bisogno di adeguare le costruzioni allo sviluppo demografico della città corrisponde ad una necessità imprescindibile;
Che i dati statistici esposti dal Governatorato nella domanda suddetta dimostrano come le costruzioni non seguano lo sviluppo demografico, malgrado le facilitazioni accordate ai proprietari di terreni inedificati;
Che con la edificazione sui terreni che si vengono ad occupare si evita la soluzione di continuità tra l'abitato della capitale e la zona dell'Esposizione;
Considerato che per tali motivi trova giustificazione la domanda suddetta, e appare opportuno, atteso l'aumentato fabbisogno di abitazioni in vista della prossima Esposizione Mondiale, autorizzare il Governatorato ad espropriare le aree

di cui trattasi anche prima dell'approvazione del piano particolareggiato della zona per metterlo in grado di costituire un proprio patrimonio di aree fabbricabili in base al quale possa esso stesso promuovere, mediante apposite convenzioni con imprese edilizie di elevata potenzialità finanziaria e mediante la concessione di congrue facilitazioni, le costruzioni, dove più urgente si ravvisa la necessità dell'intensificazione edilizia;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi e per gli effetti e alle condizioni tutte stabilite nell'art. 10 del R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355 e successive modificazioni, il Governatorato di Roma è autorizzato ad espropriare le aree, comprese nel piano di massima, situate tra la via delle Sette Chiese, la ferrovia Roma-Lido, e il limite del piano regolatore, e descritte in un elenco integrato da 4 planimetrie mappa 1 in iscala 1/2000, documenti che saranno vistati d'ordine Nostro dal Ministro proponente e uniti al presente decreto quale parte integrante.

Il Governatorato dovrà presentare per l'approvazione il piano particolareggiato della zona relativa a dette aree in modo che tale approvazione avvenga entro i cinque anni successivi all'occupazione delle aree stesse.

Il predetto Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 13, lavori pubblici, foglio 255.

(4145)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 10 settembre 1938-XVI
Esenzione dal dazio doganale per un determinato quantitativo di calciocianamide.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PER LE CORPORAZIONI
E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 47;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747, convertito nella legge 29 aprile 1937-XV, n. 754;

Decreta:

Art. 1.

È concessa l'esenzione dal dazio d'importazione per la calciocianamide, voce 715-b-3 della tariffa doganale, entro i limiti di un quantitativo di quintali 82100.

Per fruire del beneficio anzidetto, l'importazione dovrà essere effettuata entro 5 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 settembre 1938 - Anno XVI

IL DUCE
Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
ROSSONI

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per gli scambi e le valute
GUARNERI

(4149)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 24 ottobre 1938-XVI.
Assoggettamento del « Credito bancario E. Damiani & C. », con sede in Pagani (Salerno), all'amministrazione straordinaria.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Ritenuta la necessità di sottoporre la società in nome collettivo « Credito bancario E. Damiani & C. », con sede a Pagani (Salerno), alla procedura di amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II, del predetto Regio decreto-legge;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La società in nome collettivo « Credito bancario E. Damiani & C. », con sede a Pagani (Salerno), è sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria, secondo le norme delle leggi richiamate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(4130)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1938-XVI.
Approvazione del piano di riparto attivo della gestione di liquidazione del Sindacato infortuni cisalpino adriatico in Venezia.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, concernente le norme per la liquidazione dei Sindacati d'assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro;

Veduto il R. decreto 6 luglio 1933, con il quale fu messo in liquidazione il Sindacato infortuni cisalpino adriatico con sede in Venezia;

Veduto il decreto Ministeriale 5 maggio 1934 con cui vennero approvati il bilancio preventivo di liquidazione del Sindacato predetto, nonchè i criteri di ripartizione del disavanzo tra i soci;

Ritenuto che, in base alle risultanze della gestione liquidatrice al 30 giugno 1938 il liquidatore, con relazione in data 12 luglio 1938 ha chiesto di essere autorizzato ad effettuare a favore dei soci un riparto delle emergenze attive nella complessiva somma di L. 830.000, eseguendo la ripartizione in deroga alle norme statutarie e cioè nella misura del 43 % (quarantatre per cento) sulle quote corrisposte da ciascuna ditta associata a titolo di riparto passivo;

Considerato che tale sistema di riparto attivo, proposto dal liquidatore, è pienamente conforme ai criteri di riparto passivo già approvati da questo Ministero col citato decreto 5 maggio 1934-XIII;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 29 maggio 1933, n. 516:

1) E' approvato il piano di riparto attivo per la somma di L. 830.000 proposto con relazione 12 luglio 1938 dalla liquidazione del Sindacato infortuni cisalpino adriatico con sede in Venezia, in conformità delle risultanze della gestione liquidatrice al 30 giugno 1938;

2) In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 40 dello statuto del Sindacato, approvato con decreto Ministeriale 4 dicembre 1928, il liquidatore è autorizzato ad effettuare il riparto stesso col sistema proposto nella su indicata relazione 12 luglio 1938 e cioè nella misura del 43% sulle quote corrisposte da ciascuna ditta associata a titolo di riparto passivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: RICCI

(4132)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 ottobre 1938-XVI.

Approvazione della donazione di uno stabile occorrente per le organizzazioni giovanili (G.I.L.) di Laveno Mombello.

IL SEGRETARIO
DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G. I. L.

Considerato che, allo scopo di dotare di opportuni locali le organizzazioni giovanili, il comune di Laveno Mombello è venuto nella determinazione di donare uno stabile sito in Laveno Mombello distinto in Mappa di Mombello L.M. con n. 1382 C. sem. arborato ha. 0.02.35 comprendente la porzione di nuovo fabbricato costituita dalla palestra e da due locali ad uso ufficio di direzione ed infermeria; Coerenze: a Levante n. 1382 E. di proprietà del comune di Laveno Mombello a muro di fabbrica comune divisorio; a mezzodì il numero 1382 F. di proprietà della Società immobiliare di Laveno; a ponente il n. 1382 F. come sopra; a tramontana il mappale n. 1382 C;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Considerato che l'O.N.B. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di donazione in data 28 marzo 1938-XVI a rogito notaio Mazzoleni dott. cav. Silvio registrato a Gavirate il 9 aprile 1938-XVI al n. 911, vol. 126, mod. 1, con L. 157, e trascritto presso l'Ufficio delle ipoteche di Varese in data 20 aprile 1938-XVI al numero d'ordine 1240 e n. 1016 particolare;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, di uno stabile occorrente per le organizzazioni giovanili di Laveno Mombello è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 ottobre 1938 - Anno XVI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
STARACE

(4133)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 ottobre 1938-XVI.

Approvazione della donazione di un'area della sovrastante casa da adibirsi a sede della G.I.L di Rocca S. Casciano.

IL SEGRETARIO
DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G. I. L.

Considerato che allo scopo di dotare di una degna sede le organizzazioni giovanili, il comune di Rocca S. Casciano è venuto nella determinazione di donare un terreno con la casa sovrastante di piani 2 e vani 10 compresa la palestra ginnastica, sita in via XXVIII Ottobre, distinta in catasto sezione *F* con la particella frazionata 287-A di mq. 2407 reddito L. 10,85;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Considerato che l'O.N.B. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di donazione in data 27 maggio 1938-XVI a rogito del notaio Angelo Bolognesi di Domenico, registrato a Cesena il 1° giugno 1938-XVI, n. 1483, vol. 146, con L. 90,65 e trascritto presso l'Ufficio delle ipoteche di Modigliana il 16 giugno 1938-XVI, reg. gen. d'ord. vol. 136, casella 502, reg. part. vol. 187, art. 358;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839;

Decreta:

La donazione come sopra disposta del terreno e della sovrastante casa è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 ottobre 1938 - Anno XVI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
STARACE

(4135)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 ottobre 1938-XVI.

Approvazione dell'acquisto di un'area occorrente per la costruzione della Casa G.I.L. di Merano.

IL SEGRETARIO
DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G. I. L.

Considerato che, allo scopo di far sorgere in Merano la casa del balilla, l'O.N.B. venne nella determinazione di acquistare per la somma di L. 104.000, la superficie di m². 5.200 della p.f. 17/1/P.T. 27/II/ c. c. di Merano e precisamente l'appezzamento di terreno delimitato con le lettere *a, b, c, d,* nel piano di situazione, elaborato dall'ing. Leopoldo Endrizzi, in data 5 maggio 1934-XII e vistato dall'Ufficio del catasto fondiario di Merano in data 2 gennaio 1935-XIII;

Considerata l'opportunità di tale acquisto;

Considerato che l'O.N.B. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di compra vendita in data 11 aprile 1935-XIII a rogito notaio Giulio Andreis, registrato a Merano il 12 aprile 1935, al n. 4001, vol. 30, mod. II, iscritto nella part. tav. 27 II c. 715 II del c.c. di Merano in base al decreto del 31-7 g.tav. 1195 in data 5 marzo 1936;

Veduto l'atto di ratifica e conferma in data 17 giugno 1938-XVI a rogito notaio dott. Giulio Andreis, registrato a Merano il 27 giugno 1938-XVI, al n. 499, vol. 10 atti pubblici, iscritto nella part. tav. 715 II del c.c. di Merano in base al decreto 11 agosto 1938 g.tav. 1016/38 l'11 agosto 1938;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839;

Decreta:

L'acquisto, come sopra disposto dell'appezzamento di terreno necessario per la costruzione della casa G.I.L. di Merano è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 ottobre 1938 - Anno XVI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
STARACE

(4134)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 25 ottobre 1938-XVI, è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 1938-XVI, n. 1586, recante autorizzazione della spesa di L. 10.000.000 per le località colpite dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV.

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 27 ottobre 1938-XVI, è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1626, con il quale sono stati prorogati fino al 30 giugno 1939-XVII, il termine fissato per il piano di risanamento della zona Dantesca in Ravenna e le relative agevolazioni tributarie.

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 26 ottobre 1938-XVI, è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1623, recante modificazioni alle leggi sui piani regolatori di Milano e di Como.

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 21 ottobre 1938-XVI, è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1596, col quale si autorizza la ulteriore spesa di L. 6.000.000 per la costruzione dell'edificio da destinare a sede della scuola allievi ufficiali della Regia guardia di finanza in Roma.

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 22 ottobre 1938-XVI, è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1595, che autorizza la spesa di L. 22.500.000 per la sistemazione edilizia della Regia università di Firenze.

(4152)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota 27 ottobre 1938-XVI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1621, concernente l'integrazione delle disposizioni della legge 9 aprile 1855, n. 730, relativa agli atti di procura, di consenso e di autorizzazione, che possano occorrere ai militari o ad altro personale impiegato, addetto o al seguito dell'esercito in guerra.

(4154)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 18 ottobre 1938-XVI, all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1561, che istituisce un Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai servizi delle Imposte di fabbricazione.

(4153)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica ed entrata in vigore della Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di polizze di carico (connaissement).

Il Governo italiano ha depositato le proprie ratifiche della Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di polizze di carico (connaissement) e Protocollo di firma stipulati in Brusselle il 25 agosto 1924.

Ai termini dell'art. 14 della Convenzione, che è stata resa esecutiva nel Regno col R. decreto-legge 6 gennaio 1928, n. 1958, convertito nella legge 19 luglio 1929, n. 1638, gli atti anzidetti entreranno in vigore nei confronti dell'Italia, il 7 aprile 1939.

Tale ratifica non si estende alle Colonie e Possedimenti italiani.

(4103)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Annullamento di marchio di fabbrica

Il marchio di fabbrica n. 50864, registrato il 20 aprile 1935 al nome della Società Varesina Ipocloriti e Detersivi, a Varese, e compreso nell'elenco n. 7-8, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145, del 24 giugno 1936, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 2 giugno 1938, autenticata dal dott. Luigi Zanzi, notaio in Arcisate, e registrata a Varese il 10 giugno 1938, n. 2657, vol. 156, atti privati.

Roma, addì 3 ottobre 1938 - Anno XVI

Il direttore: A. ZENGARINI.

(4106)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 7.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazione date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 3,50 %	323739	175 —	Landi Silvia di *Augusto* minore sotto la p. p. del padre dom. a Torino.	Landi Silvia di *Moise*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Torino.
Buoni Tes. nov. 5 % Serie I 1940	634	500 —	Tardinelli Gemma e Maria di Enrico, minori e nascituri di Viotti *Anita* fu Giuseppe e Tardinelli Enrico rappresentati dal padre con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Viotti *Anita* fu Giuseppe.	Tardinelli Gemma e Maria di Enrico, minori e nascituri di Viotti *Anna* fu Giuseppe e Tardinelli Enrico rappresentati dal padre con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Viotti *Anna* fu Giuseppe.
Id. Serie III	107	150 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50	342881	80,50	Pianta *Adelaide* fu Tomaso, moglie di Fornaca Stefano fu Giacomo dom. Sessant (Alessandria), vincolato per dote della titolare.	Pianta *Maria-Adelaide* fu Tomaso, ecc., come contro.
Id.	266683	357 —	*Gregorio Assunta-Antonia* fu Pasquale, minore sotto la tutela di Palmieri Luigi dom. a Castelfranci (Avellino).	*Gragorio Assunta-Antonino* fu Pasquale, minore ecc., come contro.
Id.	202814	189 —	*Pedecino Rosa* fu Pietro, minore sotto la tutela di Carlucci Riccardo, dom. a Volturara Irpina (Avellino).	*Pedicino Angelarosa* fu Pietro, minore ecc., come contro.
Id.	105994	10,50	Dell'Oca Guido, Giovanni ed Angelo fu Paolo, minore sotto la p. p. della madre Cerizza *Maria* fu Antonio, ved. Dell'Oca dom. a Monza (Milano).	Dell'Oca Guido, Giovanni ed Angelo fu Paolo, minori sotto la p. p. della madre Cerizza *Angiolina* fu Antonio, ved. Dell'Oca, dom. a Monza (Milano).
Id.	158398	7 —	Barbuto *Maria-Giovanna* di Domenico, dom. in *Stefanoconi*.	Barbuto *Giovanna* di Domenico, dom. in *Stefanaconi*.
Cons. [illegible],50 %	43794	700 —	Riva Ciro fu Carlo, dom. a Torino; con usufrutto a favore di Callieris *Anna-Catterina* fu Stefano, ved. di Sacerdote Federico, dom. a Torino.	Riva Ciro fu Carlo, dom. a Torino; con usufrutto a favore di *Callieris Catterina-Margherita* fu Stefano, ved. ecc., come contro.
Prest. Naz. 5 %	039579	1825 —	Come sopra, con usufrutto come la precedente.	Come sopra, con usufrutto come la precedente.
Id.	2143	50 —	*Cecatiello* Pietro fu Gennaro dom. a Messina.	*Cicatiello* Pietro fu Gennaro, dom. a Messina.
Cons. 3,50 %	721453	87,50	Prever *Lodovica* di Delfino ved. di Chiabotto Giacomo dom. in Giaveno (Torino)	Prever *Loiri-Enrichetta-Clotilde-Ludovica* fu Delfino, ved. di Chiabotto Giacomo, dom. in Giovena (Torino).
Id.	660935	350 —	Pordon Giovanni di *Antonio* dom. in S. Vito del Cadore (Belluno)	Pordon Giovanni di *Odorico-Antonio*, dom. in S. Vito del Cadore (Belluno).
P. R. 3,50 %	246885	91 —	*De* Rosa *Virginia* fu Tommaso, minore sotto la p. p. della madre De Rosa Ernesta fu Antonio, ved. *De* Rosa Tommaso, moglie in seconde nozze di Giglio Salvatore, dom. a Napoli.	*Di* Rosa *Giuseppina* fu Tommaso, minore sotto la p. p. della madre De Rosa Ernesta, fu Antonio, ved. *Di* Rosa Tommaso, moglie in seconda nozze di Giglio Salvatore, dom. a Napoli.
Id.	183306	143,50	Lupi *Lazzaro* fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Marras Pasqualina fu *Luigi*, ved. di Lupi Giuseppe, dom. a Savona (Genova).	Lupi *Luigi* fu *Luigi-Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Marras Pasqualina fu Gavino, ved. di Lupi *Luigi-Giuseppe*, dom. a Savona (Genova).
Id.	350934	1942,50	Luipi *Lazzaro* fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Marras Pasqualina fu Gavino, ved. di Lupi *Giuseppe*, dom. a Savona (Genova).	Come la precedente.
Id.	70392	122,50	Crescimone Emanuela fu Emanuele, moglie di Carfì *Luigi*, dom. a Caltagirone (Catania). Dotale.	Crescimone Emanuela fu Emanuele, moglie di Carfì *Sebastiano-Luigi-Giuseppe*, dom. a Caltagirone (Catania). Dotale.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	245099	45,50	Robotti *Carlo-Giuseppe*, Giovanni, Renato, Teresa e Giulia fu Stefano, minori sotto la p. p. della madre Longo Delfina fu Giovanni, dom. in Genova Rivarolo.	Robotti *Giuseppe*, Giovanni, Renato, Teresa e Giulia fu Stefano, minori sotto la p. p. della madre Longo Delfina fu Giovanni, dom. in Genova Rivarolo.
Id.	248537	80,50	Robotti *Carlo-Giuseppe*, Giovanni Renato, Teresa e Giulia fu Stefano, minori sotto la p. p. della madre Longo Delfina di Giovanni, dom. a Rivarolo Ligure.	Robotti *Giuseppe*, Giovanni, Renato, Teresa e Giulia fu Stefano, minori sotto la p. p. della madre Longo Delfina di Giovanni, dom. in Rivarolo Ligure.
Rendita 5 %	109193	190 —	Boggero *Maria* di *Candido*, nubile, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Montegrosso d'Asti (Alessandria).	Boggero *Maria-Carolina* di *Giacomo-Candido*, nubile, minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	367331	56 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	195777	504 —	*Varetti Luigi Lisimacus* fu Luigi, dom. in Catanzaro.	*Varretti Lisimacus* Luigi fu Luigi, dom. in Catanzaro.
Id.	193797	287 —	*Lisimacus* Luigi fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Salsano Raffaella fu Giovanni-Francesco vedova *Lisimacus*.	*Varretti Lisimacus* Luigi fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Salsano Raffaella fu Giovanni-Francesco, ved. *Varretti Lisimacus*.
Id.	406391	1141 —	*Lisimacus-Varretti* Luigi fu Luigi, dom. in Milano.	*Varretti-Lisimacus* Luigi fu Luigi, dom. in Milano.
Id.	202962	791 —	*Lisimacus-Varretti* Vittorio fu Luigi, dom. in Catanzaro.	*Varretti-Lisimacus* Vittorio fu Luigi, dom. in Catanzaro.
Id.	406390	1141 —	*Lisimacus-Varretti* Vittorio fu Luigi, dom. in Milano.	*Varretti-Lisimacus* Vittorio fu Luigi, dom. in Milano.
Id.	430546	2842 —	Iacenna Ida fu Isidoro, moglie di Esposito Gennaro, dom. a Napoli con usufrutto ad *Andreina* Maria-Giuseppa fu Luigi ved. di Iacenna Isidoro, dom. a Napoli.	Come contro, con usufrutto ad *Andreini* Maria-Giuseppa fu Luigi, ved. di Iacenna Isidoro, dom. a Napoli.
Id.	436067	1211 —	Iacenna Ida fu Isidoro, moglie di Esposito Gennaro, dom. a Napoli, con usufrutto ad Andreini *Giuseppina* fu Luigi ved. di Iacenna Isidoro, dom. a Napoli.	Come contro, con usufrutto ad Andreini *Maria-Giuseppa*, ecc., come contro.
Id.	430547	2845,50	Iacenna Giuseppina fu Isidoro, moglie di Cirillo Vincenzo, dom. a Napoli, con usufrutto ad *Andreina* Maria-Giuseppa fu Luigi, ved. di Iacenna Isidoro, dom. a Napoli.	Come contro, con usufrutto ad *Andreini* Maria-Giuseppa ecc., come contro.
Id.	436066	945 —	Iacenna Giuseppina fu Isidoro, moglie di Cirillo Vincenzo, dom. a Napoli, con usufrutto ad Andreini *Giuseppina* fu Luigi, ved. di Iacenna Isidoro, dom. a Napoli.	Come contro, con usufrutto ad Andreini *Maria-Giuseppa* fu Luigi ecc., come contro.
Id.	480754	224 —	Cirillo Matilde di Vincenzo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Napoli, con usufr. a favore di Andreini *Giuseppina* fu Luigi.	Come contro, con usufrutto a favore di Andreini *Maria-Giuseppa* fu Luigi.
Id.	480756	336 —	Cirillo Isidoro di Vincenzo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di Andreini *Giuseppina* fu Luigi.	Come contro, con usufrutto a favore di Andreini *Maria-Giuseppa* fu Luigi.
Id.	123336	1750 —	*Iaffaldani* Mattia fu Giuseppe, dom. a Noicattaro (Bari).	*Iaffaldano* Mattia fu Giuseppe, dom. a Noicattaro (Bari).
Rendita 5 %	115974	2425 —	Piperno Egisto fu Ettore Salomone, minore sotto la p. p. della madre Veroli *Allegra Sara-Emma* detta Emma fu Angiolo, ved. Piperno Ettore Salomone, dom. in Roma.	Piperno Egisto fu Ettore Salomone, minore sotto la p. p. della madre Veroli *Emma* detta Emma fu Angiolo, ved. Piperno Ettore Salomone, dom. in Roma.
P. R. 3,50 %	412217	140 —	Puma *Antonio* fu Vito, dom. a Castellammare del Golfo (Trapani), con usufrutto vit. a Castronovo Marianna fu Luigi, ved. di Messina Natale; dom. a Castellammare del Golfo.	Puma *Antonino* fu Vito, ecc. come contro.

A termine dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno, come sopra, rettificate.

Roma, addì 23 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3775)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 212

del 26 ottobre 1938-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	90,65
Francia (Franco)	50,65
Svizzera (Franco)	431,50
Argentina (Peso carta)	4,76
Belgio (Belga)	3,2135
Canadà (Dollaro)	18,83
Cecoslovacchia (Corona)	65,40
Danimarca (Corona)	4,04
Germania (Reichsmark)	7,6145
Norvegia (Corona)	4,547
Olanda (Fiorino)	10,335
Polonia (Zloty)	356,70
Portogallo (Scudo)	0,8216
Svezia (Corona)	4,662
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,0890
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,67
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,05
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	73,80
Id. 3,50 % (1902)	70,875
Id. 3,00 % Lordo	51,375
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,975
Id. Id 5 % (1936)	94,075
Rendita 5 % (1935)	94,025
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,125
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,05
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,95
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,475
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,375
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,675

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige.

Nel decreto Ministeriale 17 ottobre 1938-XVI, relativo alla ricostituzione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse del Regno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 corrente n. 241, devesi leggere « Margheri cav. *Arnaldo* » in luogo di « Margheri cav. *Alberto* ».

(4104)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario del « Credito bancario E. Damiani & C. », con sede in Pagani (Salerno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che sottopone il « Credito bancario E. Damiani & C. », società in nome collettivo con sede in Pagani (Salerno), alla procedura di amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge;

Dispone:

Il rag. Alessandro Cavalli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione del « Credito bancario E. Damiani & C. », società in nome collettivo con sede in Pagani (Salerno), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(4131)

Autorizzazione alla Banca del Friuli, con sede in Udine, a sostituirsi alla Banca commerciale italiana, con sede in Milano, nell'esercizio della filiale di Monfalcone (Trieste).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 5 ottobre 1938-XVI fra la Banca del Friuli, società anonima con sede in Udine, e la Banca commerciale italiana, banca di interesse nazionale con sede in Milano, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Monfalcone (Trieste);

Autorizza

la Banca del Friuli, società anonima con sede in Udine, a sostituirsi alla Banca commerciale italiana, banca di interesse nazionale con sede in Milano, nell'esercizio della filiale di Monfalcone (Trieste), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 21 novembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(4136)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Lucca a sostituirsi con una propria dipendenza alla Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, nell'esercizio della filiale di Spianate frazione del comune di Altopascio (Lucca).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 18 ottobre 1938-XVI fra la Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, e la Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Spianate, frazione del comune di Altopascio (Lucca);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, a sostituirsi con una propria dipendenza alla Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, nell'esercizio della filiale di Spianate, frazione del comune di Altopascio (Lucca), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 12 novembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(4137)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, a sostituirsi alla Cassa di risparmio di Lucca nell'esercizio della filiale di Borgo a Buggiano, frazione del comune di Buggiano (Pistoia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 18 ottobre 1938-XVI fra la Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, e la Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Borgo a Buggiano, frazione del comune di Buggiano (Pistoia);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, a sostituirsi alla Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, nell'esercizio della filiale di Borgo a Buggiano, frazione del comune di Buggiano (Pistoia), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dall'8 novembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(4138)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Vercelli a sostituirsi alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, nell'esercizio della filiale di Borgovercelli (Vercelli).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 29 settembre 1938-XVI fra la Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli, e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Borgovercelli (Vercelli);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli, a sostituirsi alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, nell'esercizio della filiale di Borgovercelli (Vercelli), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 20 novembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(4059)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di Spezzano della Sila, in liquidazione, con sede nel comune di Spezzano della Sila (Cosenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 10 agosto 1937-XV, col il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Spezzano della Sila, con sede nel comune di Spezzano della Sila (Cosenza), ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 10 agosto 1937-XV con il quale si è nominato l'avv. Italo Le Pera commissario liquidatore della suindicata azienda;

Considerato che il predetto avv. Le Pera ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Francesco Cribari è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Spezzano della Sila in liquidazione, avente sede nel comune di Spezzano della Sila (Cosenza), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con Regio decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dell'avv. Italo Le Pera.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(4060)

Autorizzazione alla Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, a sostituirsi al Banco di Roma nell'esercizio della filiale di Bobbio (Piacenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 13 ottobre 1938-XVI fra la Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, ed il Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Bobbio (Piacenza);

Autorizza

la Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, a sostituirsi al Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Bobbio (Piacenza), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 7 novembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(4064)

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara a sostituirsi al Banco di Roma nell'esercizio della filiale di Pallanza (Novara).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari.

Veduta la convenzione stipulata in data 13 ottobre 1938-XVI fra la Banca popolare cooperativa anonima di Novara, società anonima

cooperativa con sede in Novara, ed il Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Pallanza (Novara);

Autorizza

la Banca popolare cooperativa anonima di Novara, società anonima cooperativa con sede in Novara, a sostituirsi al Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Pallanza (Novara) in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 7 novembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(4065)

Autorizzazione alla Banca nazionale dell'agricoltura, con sede in Roma, a sostituirsi al Credito Italiano, con sede in Genova nell'esercizio della filiale di Cesena (Forlì).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 14 ottobre 1938-XVI fra la Banca nazionale dell'agricoltura, società anonima con sede in Roma, ed il Credito Italiano, banca di interesse nazionale, con sede in Genova, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Cesena (Forlì);

Autorizza

la Banca nazionale dell'agricoltura, società anonima con sede in Roma, a sostituirsi al Credito Italiano, banca di interesse nazionale con sede in Genova, nell'esercizio della filiale di Cesena (Forlì), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 10 novembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(4066)

Autorizzazione al Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, con sede in Chiavari (Genova) a sostituirsi al Credito Italiano, con sede in Genova, nell'esercizio della filiale di Camogli (Genova).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 15 ottobre 1938-XVI fra il Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, società anonima con sede in Chiavari (Genova), ed il Credito Italiano, banca di interesse nazionale con sede in Genova, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Camogli (Genova);

Autorizza

il Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, società anonima con sede in Chiavari (Genova), a sostituirsi al Credito Italiano, banca di interesse nazionale con sede in Genova, nell'esercizio della filiale di Camogli (Genova), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 3 novembre 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(4067)

Autorizzazione all'Istituto di S. Paolo di Torino a sostituirsi al Banco di Roma nell'esercizio delle filiali di Ceva e Carrù (in provincia di Cuneo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Vedute le convenzioni stipulate in data 7 settembre 1938-XVI fra l'Istituto di S. Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, ed il Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, relative alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Ceva e Carrù (Cuneo);

Autorizza

l'Istituto di S. Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, a sostituirsi al Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, nell'esercizio delle filiali di Ceva e Carrù (Cuneo), in conformità delle convenzioni indicate nelle premesse.

Le sostituzioni anzidette avranno luogo a decorrere rispettivamente dal 14 e dal 21 novembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(4068)

Autorizzazione alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, con sede in Ancona, a sostituirsi con una propria dipendenza al Banco di Roma nell'esercizio della filiale di Pratola Peligna (Aquila).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 12 ottobre 1938-XVI fra la Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, ed il Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Pratola Peligna (Aquila);

Autorizza

la Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, a sostituirsi con una propria dipendenza al Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Pratola Peligna (Aquila), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 14 novembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(4069)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1937

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69 primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti nelle singole Provincie del Regno al 30 novembre 1937, sono costituite come appresso:

1) Per le provincie di Alessandria e Cuneo (sede Cuneo):
Presidente: Cibrario dott. Guido, vice prefetto;
Membri: Cosco Mazzucca dott. Luigi, medico provinciale; Zuccola prof. Pier Francesco, docente in patologia medica; Delfino dott. Eugenio, docente in clinica ostetrica; Goletti Massimo, medico condotto;
Segretario: Galasso dott. Vincenzo, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

2) Per le provincie di Aosta e Torino (sede Torino):
Presidente: Marongiu dott. Giovanni Battista, vice prefetto;
Membri: Garofani dott. Giulio, medico provinciale; Sisto professore Pietro, docente in patologia medica; Stropeni Luigi, docente in patologia chirurgica; Cavagnino dott. Luigi, medico condotto;
Segretario: Marchegiano dott. Silvio, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

3) Per le provincie di Novara e Vercelli (sede Vercelli):
Presidente: Biondo dott. Letterio, vice prefetto;
Membri: Monastra dott. Alfio, medico provinciale; Prospero professore Mino, docente in patologia medica; Calissano prof. Giovanni, docente in patologia chirurgica; Salamano dott. Nino, medico condotto;
Segretario: Antinori dott. Rodolfo, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

4) Per la provincia di Milano (sede in Milano):
Presidente: Sechi dott. Giacomo, vice prefetto;
Membri: De Socio dott. Giuseppe, medico provinciale; Marcora dott. Ferruccio, primario ospitaliero; Alfieri prof. Emilio, docente in clinica ostetrica; Ferrari dott. Giulio Cesare, medico condotto;
Segretario: La Selva dott. Giovanni, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

5) Per le provincie di Bergamo, Como e Sondrio (sede Como):
Presidente: Frattaroli dott. Filippo, vice prefetto;
Membri: Solimena dott. Giovanni, medico provinciale; Pecco prof. Renzo, docente in patologia chirurgica; Barazzoni prof. Carlo, docente in patologia medica; Cornelio dott. Camillo, medico condotto;
Segretario: Mallo dott. Vito, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

6) Per le provincie di Pavia e Varese (sede Pavia):
Presidente: Cobianchi dott. Giuseppe, vice prefetto;
Membri: Ghiglione dott. Giancarlo, medico provinciale; Introzzi prof. Paolo, docente in patologia medica; Fedeli prof. Fedele, docente in patologia chirurgica; Rossi dott. Vittorio, medico condotto;
Segretario: Cupaiuolo dott. Nicolò, segretario nell'Amministrazione dell'interno.

7) Per la provincia di Brescia (sede Brescia):
Presidente: Verlicchi dott. Ugo, vice prefetto;
Membri: Caporali dott. Mario, medico provinciale; Baratozzi prof. Ugo, docente in clinica medica; Pignatti prof. Augusto, docente in clinica chirurgica; Bellesia dott. Paolo, medico condotto;
Segretario: Austria dott. Alfredo, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

8) Per la provincia di Mantova (sede Mantova):
Presidente: Rocca dott. Nino, vice prefetto;
Membri: Caputo dott. Saverio, medico provinciale; Alessio professore Francesco, primario ospitaliero; Serra prof. Giovanni, primario ospitaliero; Monesi dott. Angelo Attilio, medico condotto;
Segretario: Palmeri dott. Salvatore, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

9) Per la provincia di Cremona (sede Cremona):
Presidente: Soldaini dott. Giuseppe, vice prefetto;
Membri: Angelillo dott. Francesco, medico provinciale; Stradiotti prof. Giuseppe, docente patologia medica; Grignani prof. Rodolfo, docente clinica chirurgica; Curti dott. Orazio, medico condotto;
Segretario: Fraenza dott. Pasquale, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

10) Per le provincie di Bolzano, Trento e Verona (sede Verona):
Presidente: Zingale dott. Giuseppe, vice prefetto;
Membri: Abate dott. Alberto, medico provinciale; Rossi professor Alessandro, docente clinica medica; Spangaro prof. Saverio, docente clinica chirurgica; Zanini dott. Luigi, medico condotto;
Segretario: Matteucci dott. Guido, segretario nell'Amministrazione dell'interno.

11) Per le provincie di Padova e Venezia (sede Venezia):
Presidente: Quarelli di Lesegno dott. Emanuele, vice prefetto;
Membri: Messi dott. Gustavo, medico provinciale; Delitala professor Francesco, primario ospitaliero; Spanio prof. Angelo, docente clinica chirurgica; Rizzi dott. Guido, medico condotto;
Segretario: Liotta dott. Mario, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

12) Per le provincie di Belluno e Treviso (sede Treviso):
Presidente: Montemezzo dott. Giulio, vice prefetto;
Membri: Cavina dott. Ottorino, medico provinciale; Rubinato prof. Giovanni, primario ospitaliero; Calzavaro prof. Domenico, primario ospitaliero; Antoniutti dott. Mario, medico condotto;
Segretario: Pellizzaro dott. Dante, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

13) Per le provincie di Rovigo e Vicenza (sede Rovigo):
Presidente: Marolla dott. Atto, vice prefetto;
Membri: Sarri dott. Umberto, medico provinciale; Avezzù professor Guido, primario ospitaliero; Carraro prof. Arturo, primario ospitaliero; Gasperetto dott. Innocente, medico condotto;
Segretario: Vitale dott. Guido, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

14) Per le provincie di Gorizia e Udine (sede Udine):
Presidente: Froggio dott. Guglielmo, vice prefetto;
Membri: Moreschini dott. Paolo, medico provinciale; Varisco prof. Azzo, docente clinica medica; Pieri prof. Gino, docente clinica chirurgica; Vidal dott. Vittorio, medico condotto;
Segretario: Mollo dott. Domenico, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

15) Per le provincie di Fiume, Pola e Trieste (sede Fiume):
Presidente: Bevilacqua dott. Aristodemo, vice prefetto;
Membri: Siacci dott. Ugo, medico provinciale; Lenaz prof. Lionello, primario ospitaliero; Grossich dott. Ruggero, primario ospitaliero; Piccotti dott. Enrico, medico condotto;
Segretario: Jarabek dott. Oscar, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

16) Per le provincie di Genova, Imperia e Savona (sede Genova):
Presidente: Bellei dott. Ludovico, vice prefetto;
Membri: Giampalmo dott. Giuseppe, medico provinciale; Biancheri prof. Teofilo, primario ospitaliero; Trevisanello prof. Carlo, docente in patologia medica; Tescione dott. Giovanni, medico condotto;
Segretario: But dott. Antonio, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

17) Per le provincie di Parma e Reggio Emilia (sede Parma):
Presidente: Ercolani dott. Ercole, vice prefetto;
Membri: Oliari dott. Alceste, medico provinciale; Campanacci prof. Domenico, primario ospitaliero; Brancati prof. Raffaele, docente in patologia clinica; Setti dott. Pietro, medico condotto;
Segretario: Palermo dott. Biagio, segretario nell'Amministrazione dell'interno.

18) Per le provincie di Piacenza e Modena (sede Piacenza):
Presidente: Nuvolone dott. Francesco, vice prefetto;
Membri: Angelini dott. Carlo Alberto, medico provinciale; Trattenero prof. Mario, primario ospitaliero; Esposito prof. Alessandro, docente patologia medica; Dragoni dott. Pietro, medico condotto;
Segretario: Santoliquido dott. Tommaso, segretario nell'Amministrazione dell'interno.

19) Per le provincie di Ferrara e Ravenna (sede Ferrara):
Presidente: Morandi Aldo, vice prefetto;
Membri: Savinetti dott. Alfonso, medico provinciale; Dialti professor Giulio, docente clinica chirurgica; Rietti prof. Ferdinando, docente clinica medica; Martinelli dott. Giuseppe, medico condotto;
Segretario: Gualandri dott. Gian Luigi, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

20) Per le provincie di Bologna, Forlì e Pesaro (sede Bologna):
Presidente: Guerra dott. Antonio, vice prefetto;
Membri: Addari dott. Francesco, medico provinciale; Facchini prof. Valentino, docente clinica medica; Tinozzi prof. Francesco Paolo, docente patologia chirurgica; Berti dott. Giovanni, medico condotto;
Segretario: Finizio dott. Salvatore, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

21) Per le provincie di Lucca, Massa, Pistoia e La Spezia (sede La Spezia):
Presidente: Gabetti dott. Ottavio, vice prefetto;
Membri: Traversa dott. Emanuele, medico provinciale; Torri prof. Odoacre, docente clinica medica; Bufalini prof. Maurizio, docente clinica chirurgica; Bucceri dott. Francesco, medico condotto;
Segretario: Cristadoro dott. Riccardo, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

22) Per la provincia di Pisa (sede Pisa):
Presidente: Donadu dott. Angelo, vice prefetto;
Membri: Pasero dott. Costantino, medico provinciale; Cassano prof. Cataldo, docente patologia medica; Martelli prof. Dino, primario ospitaliero; Di Paco dott. Pietro, medico condotto;
Segretario: Marchione dott. Gildo, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

23) Per la provincia di Firenze (sede Firenze):
Presidente: Mazzolani dott. Ugo, vice prefetto;
Membri: Romano dott. Angelo, medico provinciale; Terzani professor Alberto, primario ospitaliero; Comolli prof. Antonio, docente patologia chirurgica; Pieri dott. Goffredo, medico condotto;
Segretario: Bassi dott. Giovanni, segretario nell'Amministrazione dell'interno.

24) Per le provincie di Arezzo e Siena (sede Arezzo):
Presidente: Bussetti dott. Stefano, vice prefetto;
Membri: Giraldi dott. Enea, medico provinciale; Greppi prof. Enrico, docente in clinica medica; Redi prog. Rodolfo, docente in clinica chirurgica; Magi dott. Carlo, medico condotto;
Segretario: Vegni dott. Mario primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

25) Per le provincie di Grosseto e Livorno (sede Grosseto):
Presidente: Martina dott. Giovanni, vice prefetto;
Membri: Maiorana dott. Salvatore, medico provinciale; Memmi prof. Guglielmo, docente in patologia medica; Francini prof. Metello, docente in clinica chirurgica; Ulmi dott. Priamo, medico condotto;
Segretario: Castellucci dott. Mario, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

26) Per le provincie di Perugia, Rieti e Terni (sede Perugia):
Presidente: Orrù dott. Gaetano, vice prefetto;
Membri: Bochicchio dott. Antonio, medico provinciale; Guardabassi prof. Mariano, docente patologia medica; Ceccarelli prof. Galeno, docente in clinica chirurgica; Cozzari dott. Orlando, medico condotto;
Segretario: Bruschelli dott. Emilio, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

27) Per le provincie di Ancona e Ascoli (sede Ancona):
Presidente: Marcellini dott. Roberto, vice prefetto;
Membri: Frongia dott. Mario, medico provinciale; Baccarani professore Umberto, docente clinica medica; Caucci prof. Alberto, docente patologia chirurgica; Zappata dott. Antonio, medico condotto;
Segretario: Nania dott. Mario, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

28) Per la provincia di Macerata (sede Macerata):
Presidente: Pace dott. Cesare, vice prefetto;
Membri: Pezzella dott. Gaetano, medico provinciale; Bartolotti prof. Cesare, docente patologia medica; Baroni prof. Benigno docente patologia chirurgica; Spadoni dott. Ennio, medico condotto;
Segretario: Mancini dott. Cesare, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

29) Per le provincie di Frosinone Littoria e Viterbo (sede Viterbo):
Presidente: De Feo dott. Angelo, vice prefetto;
Membri: Gabrielli dott. Giuseppe, medico provinciale; De Antoni prof. Vittorio, docente patologia medica; Sala prof. Armando, primario ospitaliero; Marzetti dott. Pio, medico condotto;
Segretario: D'Amelio Guacci, dott. Alfonso, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

30) Per il Governatorato di Roma e per la provincia di Roma (sede Roma):
Presidente: Speciale dott. Rosario, vice prefetto;
Membri: Frongia dott. Ermenegildo, medico provinciale; Gasparro prof. Eugenio, docente patologia chirurgica; Milani prof. Aminta docente in patologia medica; Cochetti dott. Luigi, medico condotto;
Segretario: De Bonis dott. Celestino, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

31) Per le provincie di Aquila, Campobasso, Chieti e Teramo (sede Chieti):
Presidente: Sarno dott. Vincenzo, vice prefetto;
Membri: Palma dott. Giuseppe, medico provinciale; Natali professore Augusto, primario ospitaliero; Scoppetta prof. Gaetano, primario ospitaliero; De Lollis dott. Ottavio, medico condotto;
Segretario: Malignano dott. Amerigo, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

32) Per la provincia di Napoli (sede Napoli):
Presidente: Chiarotti dott. Pietro, vice prefetto;
Membri: Piccininni dott. Francesco, medico provinciale; Lucibelli prof. Giuseppe, docente clinica medica; Maiolo prof. Bonaventura, primario ospitaliero; Bianculli dott. Enrico, medico condotto;
Segretario: Delli Santi dott. Luigi, consigliere di 2ª classe nell'Amministrazione dell'interno.

33) Per le provincie di Avellino, Benevento e Matera (sede Avellino):
Presidente: Magliari dott. Francesco, vice prefetto;
Membri Calì dott. Andrea, medico provinciale; Annecchino professore Francesco Paolo, docente clinica medica; Calvanico prof. Raffaele, docente clinica ostetrica; Cerullo dott. Antonio, medico condotto;
Segretario: Degli Uberti dott. Uberto, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

34) Per le provincie di Potenza e Salerno (sede Salerno):
Presidente: Casale dott. Guglielmo, vice prefetto;
Membri: Fiore dott. Vito, medico provinciale; Scarlati prof. Vincenzo, docente patologia medica; Lettieri prof. Raffaele, primario ospitaliero; De Angelis dott. Alfonso, medico condotto;
Segretario: De Nardo dott. Carlo, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

35) Per le provincie di Bari e Foggia (sede Bari):
Presidente: Castrogiovanni dott. Carmelo, vice prefetto;
Membri: Sica dott. Mario, medico provinciale; Condorelli professore Luigi, docente patologia medica; Aymerich prof. Giacomo, docente clinica ostetrica; Serlenga dott. Antonio, medico condotto;
Segretario: Bellisario dott. Paolo, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

36) Per le provincie di Lecce e Taranto (sede Taranto):
Presidente: Gardini dott. Luigi, vice prefetto;
Membri: Cocchia dott. Cesare, medico provinciale; Magnini professore Milziade, docente patologia chirurgica; Capo prof. Rocco, docente patologia medica; Presicci dott. Vincenzo, medico condotto;
Segretario: Ridola dott. Ubaldo, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

37) Per le provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria (sede Catanzaro):
Presidente: Pisanò dott. Luigi, vice prefetto;
Membri: Calvanese dott. Carmine, medico provinciale; Pelaggi prof. Antonio, primario ospitaliero; Bellizzi prof. Vincenzo, docente clinica chirurgica; Giordano dott. Raffaele, medico condotto;
Segretario: Cardile dott. Placido, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

38) Per le provincie di Messina, Enna, Catania e Siracusa (sede Messina):
Presidente: Pironti dott. Alfonso, vice prefetto;
Membri: Ferrara dott. Vincenzo, medico provinciale; Latteri prof. Saverio, docente patologia chirurgica; Ranieri prof. Gustavo, primario ospitaliero; La Torre dott. Francesco, medico condotto;
Segretario: Scordamaglia dott. Giorgio, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

39) Per le provincie di Agrigento, Palermo e Trapani (sede Palermo):

Presidente: Parisi dott. Umberto, vice prefetto;
Membri: Calamida dott. Enrico, medico provinciale; Barba professore Stefano, docente patologia medica; Leotta prof. Nicolò, docente clinica medica; Foti dott. Alfredo, medico condotto;
Segretario: Nicastro dott. Armando, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

40) Per la provincia di Sassari (sede Sassari):

Presidente: Mormile dott. Italo, vice prefetto;
Membri: Agrifoglio dott. Lino, medico provinciale; Conti professore Andrea, docente clinica medica; Iura prof. Vincenzo, docente clinica chirurgica; Donadu dott. Giuseppe, medico condotto;
Segretario: Dessena dott. Antonio, consigliere di 1ª classe nell'Amministrazione dell'interno.

41) Per le provincie di Cagliari e Nuoro (sede Cagliari):

Presidente: Apicella dott. Alfonso, vice prefetto;
Membri: Pandolfini dott. Vittorio, medico provinciale; Aresu prof. Mario, direttore clinica medica; Garau prof. Angelo, primario ospitaliero; Martignetti dott. Angelo, medico condotto;
Segretario: Gina dott. Giuseppe, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

Le Commissioni giudicatrici inizieranno in tutto il Regno i loro lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo di tutte le Prefetture interessate.

Roma, addì 25 ottobre 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(4110)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di capo della sezione medica del Laboratorio di vigilanza igienica del Governatorato di Roma.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 71, 78 e 81 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 84 e 85 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami bandito da S. E. il Governatore di Roma il 14 luglio 1938 per il conferimento del posto di capo della Sezione medico-micrografica del Laboratorio di vigilanza igienica del Governatorato di Roma;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del suindicato concorso è costituita come appresso:

Presidente: S. E. Petragnani prof. Gianni, direttore generale della Sanità pubblica, prefetto del Regno;
Membri: Puntoni prof. Vittorio, direttore dell'Istituto di batteriologia della Regia università di Roma; Sotti prof. Guido, direttore dell'Istituto di anatomia patologica della Regia università di Roma; Maggiora Vergano prof. Romano, capo del Laboratorio di micrografia presso l'Istituto di sanità pubblica; Manzini prof. Giuseppe, direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bologna;
Segretario: Morrica dott. Manlio, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

Tale Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede presso questo Ministero, Direzione generale della Sanità pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo del Governatorato di Roma.

Roma, addì 24 ottobre 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4111)

Costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di direttore di macello nei comuni di Caltanissetta, Fermo e Rovigo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 9, 47 e 65 del regolamento 11 marzo 1935, n. 184;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice dei concorsi per titoli ed esami per il conferimento dei posti di direttore di macello nei comuni di Caltanissetta, Fermo e Rovigo;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei concorsi per titoli ed esami per il conferimento dei posti di direttore di macello nei comuni di Caltanissetta, Fermo e Rovigo è costituita come appresso:

Presidente: Tedeschi dott. Francesco, vice prefetto;
Membri: Butticè dott. Giuseppe, veterinario provinciale; Bianchedi prof. Gherardo, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria; Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in patologia speciale medica e clinica medica; Sansonetti dott. Piero, veterinario condotto;
Segretario: Giordano dott. Giuseppe, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

La predetta commissione avrà la propria sede presso questo Ministero, Direzione generale della Sanità pubblica, ed inizierà i propri lavori non prima d'un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 24 ottobre 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4112)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.